**DEROGHE AL LIMITE DELLA FREQUENZA DI ALMENO TRE QUARTI DEL MONTE ORE ANNUALE PERSONALIZZATO NECESSARIE AI FINI DELLA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.L. N° 62 del 13/04/2017, tenuto conto della C.M. n. 20/2011, il Collegio dei Docenti delibera le seguenti deroghe:

- malattie giustificate con certificato medico;

- terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (per esempio, cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente);

- visite specialistiche e *day hospital;*

- donazioni di sangue;

- casi familiari (come trasferimenti temporanei anche all’estero), lutto di parente stretto e altre evenienze particolarmente gravi;

- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate;

- provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

- iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri;

- partecipazione ad attività artistiche di particolare rilevanza (teatro, TV, cinema, danza ecc.);

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica;

- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo determinati giorni/periodi dell’anno;

- altri motivi di carattere straordinario, a ora non individuabili, adeguatamente motivati.

Il Consiglio di classe dovrà possedere sufficienti elementi per poter procedere alla valutazione. Ai sensi dell’ art. 5 comma 3 del D.L. N° 62 del 13/04/2017, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.